

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 158 del 29.12.1992.
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 02.02.1998**

Art. 1.
Oggetto

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti amministrativi e procedurali connessi al conferimento di Rifiuti Speciali (ex assimilabili) alla discarica di 1^a categoria Ginestreto.

Art. 2
Rinvio

Si fa rinvio al Dc.Lgs del 5.2.1997, n 22 “Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio” (Decreto Ronchi) e norme derivate per quanto attiene alla caratterizzazione tecnica per il conferimento di R.S. (ex assimilabili) nella discarica di I^a categoria Ginestreto. A tal fine, e in attesa dell’approvazione delle norme tecniche specifiche, si fa riferimento al punto 1.1.1.della delibera del Comitato Interministeriale per lo smaltimento dei Rifiuti per la definizione delle tipologie di rifiuti ammissibili allo scarico. A maggiore chiarezza si allega al presente regolamento la tabella tipologica “KO – Rifiuti potenzialmente assimilabili ai rifiuti urbani” di cui all’allegato 1/sub-allegato E del D.M. 14/12/92 elencativa delle tipologie di rifiuti ammessi.

Si fa rinvio al Regolamento di gestione della discarica e al Regolamento di Conferimento per quanto attiene alle norme di gestione dell’impianto.

Art.3
Criteri

Le norme del presente Regolamento sono state elaborate tenendo conto dei seguenti presupposti:

1. Il “bacino di utenza caratteristico” dell’impianto è quello relativo alle Province di Forlì – Cesena e Rimini e alla Repubblica di San Marino;
2. non si ritiene opportuno per ragioni tecniche ed organizzative accettare in discarica un numero illimitato di conferitori e ciò in ragione delle seguenti motivazioni:
 - a) è necessario limitare il numero dei mezzi in ingresso in discarica per diminuire il traffico lungo la viabilità pubblica di accesso e per limitare le operazioni amministrative, di accettazione e di scarico presso l’impianto;
 - b) è necessario avere un numero di referenti limitato per poter effettuare i doverosi controlli sui rifiuti conferiti anche, ove si rendesse necessario, presso la sede dell’utente;
3. per le medesime ragioni di cui al precedente punto 2. risulta opportuno suddividere la quota destinata al conferimento di R.S. (ex assimilabili) in assegnazione singole non inferiori a 1.000 ton/anno;
4. le aziende da convenzionare sono pertanto da individuarsi esclusivamente tra:
 - a) ditte specializzate nella raccolta e trasporto dei rifiuti e aziende di recupero di materie dai rifiuti;
 - b) produttori di rifiuti limitatamente a realtà produttive che diano luogo a grandi quantità di rifiuti sempre omogenei derivati da cicli di lavorazione costanti senza impiego di sostanze pericolose;

5. le aziende devono avere sede operativa nel “bacino di utenza caratteristico” di cui al punto 1., detta circostanza rende infatti fattibile ed agevola il controllo del R.S. (ex assimilabili) raccolto stoccato e/o prodotto presso le aziende prima dell’invio in discarica da parte degli Enti territoriali di controllo e dei tecnici della società di gestione della discarica;
6. il rifiuto conferito deve provenire dal “bacino di utenza caratteristico” indicato al punto 1. che coincide con il bacino di utenza individuato per la discarica di I^ categoria Ginestreto.

Art. 4
Quantitativi massimi

Al momento della programmazione annuale della gestione della discarica l’Amministrazione Comunale fisserà il quantitativo di R.S. (ex assimilabili) conferibile in discarica per l’anno di competenza:

Art. 5
Utenti

Il conferimento in discarica avverrà a mezzo di Aziende che dovranno possedere i seguenti requisiti:

- A) Requisiti di ordine generale;
- B) Specializzazione nel settore;
- C) Capacità economica e finanziaria;
- D) Capacità tecnica;

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I requisiti di ordine generale dovranno essere dimostrati con:

1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in data non anteriore a 3 mesi a quella di presentazione della domanda;
2. certificato di Casellario Giudiziale in data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda .
Detto certificato dovrà essere prodotto:
 - a) per le ditte individuali: per il titolare dell’impresa e per il direttore tecnico, se questi è persona diversa dal titolare;
 - b) per le società: per il direttore tecnico e per tutti i componenti la società se trattasi di società in nome collettivo; per il direttore tecnico e per gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice: per il direttore tecnico e per gli altri amministratori muniti di rappresentanza per altri tipi di società;
3. certificato della cancelleria del tribunale, sezione fallimentare, di data non anteriore a due mesi da quella della domanda:
 - a. per le ditte individuali: dal quale risulti che l’impresa si trova in pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non si trova, pertanto, in stato di liquidazione, fallimento e concordato;

- b. per le società: tale certificato deve essere completato dal nominativo delle persone a rappresentare e impegnare legalmente la società. Dal certificato dovrà altresì risultare che procedure di fallimento o concordato non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della domanda;
4. certificato dell'INPS comprovante che l'utente è in regola con il pagamento dei contributi.

B) SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE

Il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dal Dc. Lgs n. 22 del 5.2.'97 relativamente allo smaltimento dei rifiuti speciali, nonché di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni necessarie per legge.

Dovrà pertanto allegare:

- a. autorizzazioni specifiche alla gestione dei rifiuti oggetto del presente regolamento;
- b. iscrizioni all'Albo di cui all'art. 30 del Dc. Lgs. 22/'97 per le categorie di interesse e per quantità superiori a quelle oggetto della discarica;
- c. dichiarazione attestante i quantitativi di R.S. (ex assimilabili) non pericolosi prodotti, trasportati e/o trattati nell'anno precedente relativamente al "bacino di utenza caratteristico" comprovata da copia del M.U.D. relativo da allegarsi alla dichiarazione stessa;

I documenti di cui alle lettere a e b. non sono richiesti per le aziende di cui all'art. 3 comma 3 lett. b) del presente Regolamento.

C) CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA

Il richiedente dovrà comprovare la propria capacità economica finanziaria allegando copia autentica dei bilanci relativi all'ultimo esercizio.

D) CAPACITA' TECNICA

La capacità tecnica del richiedente è provata mediante

- a. titoli di studio e professionali dell'imprenditore e dei dirigenti;
- b. elenco di attività del tipo di quella oggetto del presente programma svolte negli ultimi 3 anni;
- c. una dichiarazione circa le attrezzature, i mezzi d'opera, gli impianti e l'equipaggiamento tecnico disponibile.

Per quanto attiene agli autocarri dovrà essere attestato che gli stessi sono abilitati al trasporto del rifiuto ed in particolare dovranno essere muniti di cassone a tenuta per evitare perdite di percolato, se necessario, nonché di idoneo apparato di copertura per evitare la perdita di frazioni leggere nel rispetto delle norme fissate all'uopo dall'Amministrazione Provinciale di Forlì – Cesena. Gli autocarri dovranno essere dotati di ribaltabile o di altro apparato equipollente per scaricare rapidamente il rifiuto.

I mezzi di trasporto dovranno avere portate utili non inferiori a 20 tonnellate salvo diverse disposizioni della direzione dell'impianto.

Art. 6
Ammissione degli utenti

Le aziende interessate dovranno presentare domanda di conferimento dei R.S. (ex assimilabili) in discarica, allegando la documentazione di cui all'art. 5, da inoltrarsi alla società di gestione della discarica entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo. Non saranno accettate domande pervenute oltre tale termine.

La società di gestione provvederà a rendere noto tale termine mediante avvisi da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune e presso gli Enti Pubblici Territoriali delle Province.

Copia del presente Regolamento sarà inviata a chiunque ne farà richiesta.

La società di gestione provvederà ad espletare tutte le operazioni di esame delle domande facendo pervenire al Comune di Sogliano al Rubicone l'esito di queste corredato dalla proposta di assegnazione elaborata sulla base della programmazione per l'utilizzo della discarica per l'anno successivo e in base ai criteri fissati al successivo art. 7.

L'invio al Comune della documentazione sopra citata da parte della società di gestione dovrà avvenire entro il 15 novembre di ciascun anno.

La proposta di assegnazione sarà sottoposta al parere della Commissione Comunale di garanzia e quindi alle determinazioni del Consiglio Comunale in sede di determinazione e approvazione della programmazione di utilizzo della discarica secondo quanto stabilito all'art.4.

Art.7
Criteri di ammissione

L'ammissione dei richiedenti a conferire è effettuata in base ai seguenti criteri:

1. le domande presentate hanno valore solo per l'anno di riferimento e non precostituiscono diritto acquisito per anni successivi indipendentemente dal loro accoglimento o meno e dalla misura di questo;
 2. conferimenti pluriennali, con un massimo di cinque anni, potranno essere concessi, dietro esplicita richiesta e a esclusivo e insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale qualora l'azienda possieda una sede operativa nel Comune di Sogliano al Rubicone che dia occupazione ad almeno due addetti a tempo indeterminato operante anche in settori diversi da quello di interesse del presente Regolamento, il requisito di cui alla lettera c. del titolo B) dell'art.5 dovrà inoltre essere soddisfatto relativamente ad un numero di anni, immediatamente precedenti quello della domanda, pari a quelli di cui viene fatta richiesta. Il quantitativo da assegnarsi sarà determinato secondo i criteri sotto esposti per il primo anno e avrà validità per tutto il periodo fissato;
 3. qualora, nel corso della gestione di competenza, dovessero rendersi disponibili per l'assegnazione ad aziende quote ulteriori di R.S. (ex assimilabili) e fatte salve le indicazioni programmatiche del Consiglio Comunale, tali quote potranno essere distribuite d'ufficio dalla società di gestione alle aziende aventi diritto sulla base dei medesimi criteri per la prima assegnazione e tenuto conto delle effettive richieste da parte degli utenti;
 5. le quote di conferimento saranno assegnate, nella misura come sotto determinata, a tutti coloro che ne facciano domanda e abbiano presentato regolare documentazione di cui all'art. 4;
1. l'assegnazione e la determinazione delle quote avverrà secondo il seguente criterio:
 - il quantitativo massimo **Qtot** da distribuire è pari al valore di cui all'art.4 diminuito delle quote pluriennali già assegnate;

- per ciascuna azienda verrà determinato un valore **Cn** corrispondente alla quantità di rifiuti trattati dalla azienda nel “bacino di utenza caratteristico” (come risultante dalla dichiarazione di cui all’art. 5 titolo B) comma 2 lettera c.) espresso percentualmente rispetto al totale dei rifiuti trattati da tutte le aziende facenti domanda;
- ⇒ il quantitativo **Qn** da assegnarsi a ciascuna azienda sarà quindi determinato come:

$$Qn = Qtot \times Cn$$

6. il quantitativo minimo fissato per ogni lotto assegnabile è pari a 1.000 ton., ditte che dovessero risultare accreditate dai conteggi di cui sopra di quantitativi inferiori a tale quota verranno escluse dall’assegnazione e il conteggio verrà ripetuto iterativamente sulle restanti aziende sino ad assegnare quote unitarie superiori a 1.000 ton. arrotondate alle 100 ton.

Art. 8

Norma transitoria

Per l’anno 1998, con riferimento alla programmazione dei conferimenti oggetto della deliberazione C.C. n. 127 del 15.12.1997, viene stabilito di suddividere il quantitativo totale previsto per il conferimento di R.S. (ex assimilabili) nei due semestri attribuendo a ciascuno un quantitativo assegnabile pari a 7.500 ton.

Per il primo semestre il quantitativo verrà assegnato, in conformità al precedente Regolamento sul conferimento di RSA art. 7 comma 1, in misura proporzionale al conferito nel 1997 alle ditte ammesse per tale anno.

Per il secondo semestre il quantitativo residuo verrà distribuito secondo le modalità fissate dal presente regolamento, a tale proposito il termine dell’art. 6 per la presentazione delle domande è fissato per il 1998 al 31.05.1998.

Rifiuti potenzialmente assimilabili ai rifiuti urbani

D.M. 14.12.1992

KO – RIFIUTI POTENZIALMENTE ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

- K001** Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- K002** Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- K003** Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
- K004** Accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- K005** Frammenti e manufatti di vimini e sughero
- K006** Paglia e prodotti di paglia
- K007** Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- K008** Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile
- K009** Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- K0010** Feltri e tessuti non tessuti
- K0011** Pelle e similpelle
- K0012** Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti, composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- K0013** Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- K0014** Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982
- K0015** Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quale lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- K0016** Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- K0017** Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- K0018** Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati
- K0019** Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- K0020** Nastri abrasivi
- K0021** Cavi e materiale elettrico in genere
- K0022** Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- K0023** Scarti in genere della produzione di alimentari purchè non allo stadio liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- K0024** Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- K0025** Residui animali e vegetali provenienti dalla estrazione di principi attivi
- K0999** Altri rifiuti potenzialmente assimilabili ai rifiuti urbani.

Allegato 2

Delibera Comitato Interministeriale Smaltimento Rifiuti 27.7.1984

punto 1.1.1.

1.1.1.I Rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2. se rispettano le seguenti condizioni:

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- **imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);**
- **contenitori vuoti (fusto, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);**
- **sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;**
- **accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;**
- **frammenti e manufatti di vimini e di sughero;**
- **paglia e prodotti di paglia;**
- **scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;**
- **fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;**
- **ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;**
- **feltri e tessuti non tessuti;**
- **pelle e similpelle;**
- **gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;**
- **resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;**
- **rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;**
- **imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;**
- **moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;**
- **materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);**
- **frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;**
- **manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;**
- **nastri abrasivi;**
- **cavi e materiali elettrico in genere;**
- **pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;**
- **scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;**
- **scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);**
- **residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.**

b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo c/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29.5.1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.